



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016

Art. 8 (Accordo)

delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata apposta delle Parti una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' alla legislazione interna di ciascuna delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

Per la Repubblica italiana

Corrispondenza (in Inglese)

Per la Repubblica argentina

SEGRETISSIMO

TOP SECRET

ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL

SEGRETO

SECRET

SECRETO

RISERVATISSIMO

CONFIDENTIAL

CONFIDENCIAL

RISERVATO

RESTRICTED

RESERVADO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorita' competenti. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive competenti Autorita' per la sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.

Versione in vigore dal 17 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 63
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2021/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it